



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

**R.U.O. 4**

del 12/02/2026

## **DIREZIONE GENERALE**

**Dirigente: MASSARI Marco**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO:** INTERRUZIONE AL TRANSITO DEL TRATTO CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA CHIESI E VIALE IV NOVEMBRE

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- Il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- l'art.54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo novellato, evidenzia che il Sindaco “quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
- l'art. 54, comma 4bis del TUEL D.L. 267/2000 specifica che: “i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”;

### DATO ATTO CHE

- sono pervenute a questa Amministrazione diverse segnalazioni di residenti e Amministratori Condominiali in merito al continuo stazionamento in orari notturni di persone dedite ad attività illecite (tra cui, PG 2025/199487 in data 5/08/2025, RUS 2025/15627 in data 08/09/2025; RUS 2025/16669 in data 24/09/2025) perpetrate nello spazio di collegamento ciclopedonale tra Via L. Chiesi e Via G. Turri (evidenziato nella planimetria allegata);

- è pervenuta la richiesta di interdire il transito nel collegamento ciclopedonale tra Via L. Chiesi e Via G. Turri per esigenze di sicurezza e decoro urbano da A.T.V. SRLS – Amministrazione e Gestione Condominiale in data 27 agosto 2025 (acquisita con numero R.U.S 2025/13138);

### DATO ATTO INOLTRE CHE

- in data 22 gennaio 2026 è giunta dal Servizio Sicurezza Urbana Integrata e Legalità analoga richiesta in merito all'esigenza di interdire il transito nel collegamento ciclopedonale sopra menzionato per esigenze di sicurezza e decoro urbano;

### CONSIDERATI

- il verbale del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in data 11 novembre 2025, in atti al P.G. 2025/299293 del 15/12/2025, con il quale si evidenzia che - dall'attività svolta quotidianamente dalle forze dell'ordine, nei servizi di controllo del territorio in oggetto - emerge l'attuale sussistenza delle condizioni di bivacco e degrado, nonché il prevalere di situazioni di illegalità, anche nell'area sopra menzionata;

- il parere favorevole della Polizia Locale in merito all'interdizione del transito nel passaggio sopra citato per garantire maggiore sicurezza e una qualità di vita migliore ai residenti, considerata la criticità che presenta la zona e i numerosi interventi effettuati dalle pattuglie della polizia Locale, acquisita con numero di protocollo PG 2026/30882;

- il parere favorevole a tale interdizione del transito da parte dell'Ufficio Traffico, acquisito in data 6 febbraio 2026 con numero di protocollo PG 2026/31067;

## **VALUTATO CHE**

– per le motivazioni di sicurezza sopra esposte, esistano i presupposti per procedere a una chiusura temporanea al transito ciclo-pedonale del tratto di strada ricompreso tra via L. Chiesi e viale IV Novembre (come da mappa allegata), volta a contrastare fenomeni di degrado urbano e di bivacco, così come rappresentato nel verbale del CPOSP sopra menzionato, oltre a prevenire possibili pericoli per i cittadini residenti che con grande frequenza si rivolgono all'amministrazione per segnalare criticità e per richiedere interventi in quello specifico tratto ciclo-pedonale;

- sono stati ravvisati i presupposti di urgenza consistenti nella gravità delle situazioni determinatesi nel territorio e di contingibilità e di proporzionalità delle misure adottate, stante la necessità di provvedere temporaneamente, ma in modo adeguato, alla rimozione degli elementi di pericolo;

- appare ormai evidente che attraverso i recenti Decreti Sicurezza Urbana si è inteso circoscrivere a livello di norma primaria le ipotesi in cui il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, in qualità di ufficiale del governo, e, nello specifico, i provvedimenti in materia di sicurezza urbana sono diretti a "prevenire e contrastare" l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, ovvero a predisporre azioni volte a contrastare l'insorgere di detti fenomeni o le situazioni che li potrebbero favorire;

## **VISTI:**

- l'art. 54, co 4 e 4bis del TUEL, D.L. 267/2000;
- il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30.4.1992 n. 285 e il regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni, nonché le vigenti leggi e norme in materia di circolazione stradale;

## **ORDINA**

**l'interruzione al transito del tratto ciclo-pedonale di collegamento tra via L. Chiesi e viale IV Novembre, come da cartina allegata, DAL 18 FEBBRAIO 2026 E FINO AL 31 AGOSTO 2026;**

## **DISPONE**

- di comunicare la presente ordinanza alla Prefettura di Reggio Emilia - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia;
- di trasmettere la presente ordinanza alla Polizia locale e alle Forze dell'Ordine per la sua applicazione;
- di pubblicarla all'Albo Pretorio telematico per 15 giorni consecutivi.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in via alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nei termini di 60 giorni, ai sensi e nei modi di cui al D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo);
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL SINDACO  
**Marco Massari**